

CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA

Marzo 2022

Informative e news per la clientela di studio

Le <i>news</i> di marzo	pag. 2
Interventi sugli immobili: in vigore le nuove regole in merito alla trasferibilità dei crediti derivanti dalle detrazioni edilizie	pag. 4
Aliquote contributive Inps 2022 per artigiani e commercianti	pag. 5
Scade il 16 marzo la tassa di CC.GG. sui libri sociali per l'anno 2022	pag. 7
Obbligo di ripresentazione del modello EAS: verifica necessaria entro il prossimo 31 marzo 2022	pag. 9
Aliquote contributive Inps 2022 per gli iscritti alla gestione separata	pag. 14
Corrispettivi telematici: l'Agenzia chiarisce il nuovo tracciato 7.0	pag. 16
I chiarimenti dell'Agenzia sulle novità Irpef e Irap	pag. 24
Al via il <i>bonus</i> alberghi	pag. 27
Assegno unico universale	pag. 30

Le procedure amministrative e contabili in azienda

L'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021	pag. 33
---	---------

I formulari operativi

<i>Fac simile</i> verbale di assemblea deserta	pag. 37
--	---------

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 marzo al 15 aprile 2022	pag. 38
--	---------

Informative e news per la clientela di studio

AGEVOLAZIONI TURISMO: VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE

Con risposta pubblicata in data 28 febbraio 2022 il Ministero del turismo specifica che la graduatoria stilata a seguito della presentazione delle domande di ammissione agli incentivi ai sensi dell'articolo 1, D.L. 152/2021 non ha un termine di durata e resterà valida anche oltre l'esaurimento delle risorse stanziato per il PNRR.

(Ministero del turismo, risposta del 28 febbraio 2022)

BANDO ISI INAIL

Sul proprio sito istituzionale l'Inail ha comunicato che dal 2 maggio 2022 sarà disponibile la procedura informatica per la compilazione online delle domande di accesso al Bando Isi 2020.

(Inail, comunicato del 2 maggio 2022)

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

Con circolare n. 5/E del 25 febbraio 2022 pubblicata in data 28 febbraio l'Agenzia delle entrate è tornata sulle principali novità in materia di Iva contenute nel D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 215/2021, recante "*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*" c.d. Decreto Fiscale 2022.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 5 del 25 febbraio 2022)

OMESSE RITENUTE PREVIDENZIALI

L'Inps ha chiarito le modalità in merito alle ordinanze di archiviazione oppure di pagamento delle sanzioni amministrative per omesse ritenute previdenziali, a seguito della depenalizzazione parziale operata dal D.Lgs. 8/2016.

(Inps, circolare n. 32 del 25 febbraio 2022)

NOVITÀ IN TEMA DI *BONUS* EDILIZI

Il D.L. 13/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022 e in vigore dal 26 febbraio 2022, reca importanti novità in tema di *bonus* edilizi, in particolare introduce novità per commercialisti e tecnici asseveratori con sanzioni importanti oltre a nuovi massimali sulle polizze professionali.

(D.L. 13/2022, Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022)

VERSAMENTI CONTRIBUTI AGRICOLI

Con la circolare n. 31 del 25 febbraio 2022 e le relative tabelle di dettaglio Inps fornisce i valori per i versamenti contributivi a carico delle aziende agricole per il 2022 relativi agli operai a tempo determinato e indeterminato.

(Inps, circolare n. 31 del 25 febbraio 2022)

PROROGA INTRASTAT

Con comunicato stampa del 24 febbraio 2022 l'Agenzia delle entrate ha reso nota la proroga al 7 marzo della presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 24 febbraio 2022)

Informative e news per la clientela di studio

INTERVENTI SUGLI IMMOBILI: IN VIGORE LE NUOVE REGOLE IN MERITO ALLA TRASFERIBILITÀ DEI CREDITI DERIVANTI DALLE DETRAZIONI EDILIZIE

L'articolo 1 del D.L. 13/2022 ha abrogato l'articolo 28, comma 1 del D.L. 4/2022 riscrivendo il testo dell'articolo 121 del D.L. 34/2020 e consentendo, per gli interventi sugli immobili che danno diritto alla fruizione della detrazione, una prima cessione del credito verso qualsiasi soggetto terzo ed eventuali cessioni successive dello stesso credito solo a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione.

Pertanto:

- in caso di prima opzione per la cessione del credito, il beneficiario può cedere il credito a qualsiasi soggetto terzo, che a sua volta lo può nuovamente cedere solamente a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione;
- in caso di prima opzione per lo sconto in fattura, il fornitore che ha applicato lo sconto può cedere il credito a qualsiasi soggetto terzo, che a sua volta lo può nuovamente cedere solamente a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione.

È stato, inoltre, inserito nell'articolo 121 il comma 1-*quater* che prevede che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate. A tal fine, dal 1° maggio 2022 verrà attribuito al credito un codice identificativo univoco da indicare nelle eventuali successive cessioni.

Le modifiche inserite dal legislatore con il D.L. 13/2022, rispetto alle precedenti modifiche all'articolo 121, D.L. 34/2020, dovrebbero avere l'effetto di riattivare l'operatività di alcune banche e/o intermediari finanziari, che a seguito della impossibilità di procedere a successive cessioni del credito acquistato, avevano in queste ultime settimane bloccato la possibilità di acquistare nuovi crediti fiscali derivanti da detrazioni edilizie.

Nessuna ulteriore proroga, a oggi, è stata concessa per quanto riguarda la comunicazione telematica dell'opzione all'Agenzia delle entrate per le spese sostenute nel 2021, che rimane fissata al 7 aprile 2022.

Informative e news per la clientela di studio

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2022 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la **circolare n. 22 dell'8 febbraio 2022** l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2022.

Le aliquote si rendono applicabili *in primis* sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dagli artigiani e commercianti.

Va ricordato che per l'anno 2022 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 80.465 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 105.014 euro per gli altri.

Il contributo minimale per il 2022 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	3.905,76 euro	3.983,73 euro
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.710,84 euro	3.788,81 euro

Il contributo 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2022, in particolare per la quota eccedente il minimale di 16.243 euro in base alla seguente ripartizione:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	fino a 48.279 euro	24%	24,48%
	da 48.279 euro	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 48.279 euro	22,80%	23,28%
	da 48.279 euro	23,80%	24,28%



Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 (sessantacinque) anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2021 e degli acconti per il periodo di imposta 2022 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2021 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2022 devono essere versati entro il 30 giugno 2022 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2022 deve essere versato entro il 30 novembre 2022;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2022 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2022, 22 agosto 2022, 16 novembre 2022 e 16 febbraio 2023.



Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito di impresa.

Si ricorda alla gentile Clientela che l'Inps già dall'anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione "*Dati del modello F24*" del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

Informative e news per la clientela di studio

SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2022

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2022.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro



per la generalità delle società

516,46 euro



per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2022 superiore a 516.456,90 euro



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2022, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Informative e news per la clientela di studio

OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS: VERIFICA NECESSARIA ENTRO IL PROSSIMO 31 MARZO 2022

Gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS (si tratta spesso del primo e unico modello presentato) debbono effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all'obbligo di ripresentazione del medesimo entro il prossimo 31 marzo 2022.

La verifica è particolarmente delicata in quanto non sempre risulta agevole comprendere quali siano le variazioni "rilevanti" che determinano l'obbligo di ripresentazione del modello, ma anche perché particolarmente gravose appaiono le conseguenze derivanti da tale inadempimento.

Scopo dell'adempimento

Il modello EAS ha lo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni fiscali di favore contenute nell'articolo 4, D.P.R. 633/1972 e articolo 148, Tuir che permettono di "decommercializzare" le entrate derivanti da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati.

La Riforma esclude gli Enti del Terzo Settore

Si tenga inoltre presente che in attuazione della Riforma del Terzo Settore (L. 106/2016) con il D.Lgs. 117/2017 si prevede, per i soggetti che entreranno a far parte della nuova famiglia degli ETS (Enti del Terzo Settore), un esplicito esonero dall'obbligo di presentazione del modello EAS. Detta scelta è peraltro coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative (l'articolo 148, Tuir) che riguardano in generale gli enti associativi. Si tenga infine presente che tale esonero non è a oggi ancora effettivo ma si concretizzerà solo nel momento in cui la disciplina degli ETS sarà effettivamente entrata in vigore.

Regole di presentazione e ripresentazione del modello

La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento "una tantum" da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente.

Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano letteralmente che

"Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)".

La comunicazione delle variazioni deve avvenire quindi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31 marzo dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello EAS, le variazioni "rilevanti" intervenute nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021.

È importante evidenziare però il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Le variazioni che non comportano obbligo di ripresentazione del modello

Vi sono delle modifiche che non comportano l'obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello EAS, in quanto ritenute "fisiologiche". In tal senso le istruzioni affermano che:

"Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale", si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31".

Con la **risoluzione n. 125/E del 6 dicembre 2010**, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell'ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS. Se, quindi, da un esercizio all'altro si modificano tali dati non sussiste l'obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Andiamo ora a individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte.

Punto 20): attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale

Punto 21): utilizzo di messaggi pubblicitari

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l'obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli "importi" e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righe.

Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all'altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell'obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo "qualitativo".

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazioni
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di euro 20.000,00 a fronte di un'attività di sponsorizzazione e nell'esercizio successivo tale importo si modifica in 25.000 euro	No
Associazione che nel primo modello EAS ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell'esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per 5.000 euro	Sì
Associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi " <i>occasionale</i> " (al di là delle consuete difficoltà di discriminare tra abitualità e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione determina il mancato assoggettamento a Iva di tali somme) e nell'esercizio successivo percepisce proventi da un'attività di sponsorizzazione ritenuta " <i>abituale</i> "	Sì

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.

Punto 33): organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi

Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all'altro.

Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall'ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.

Con la **circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009** l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì "*occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo*". A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell'esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazioni
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei due eventi siano state incassate somme differenti)	No
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo organizza due manifestazioni della durata di due giorni ciascuna	No
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell'esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo	Si

Punti 23) e 24): entrate e dimensioni dell'ente di tipo associativo

Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell'obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all'altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica ripresentazione del modello EAS per comunicare tali variazioni.

Punti 30) e 31): erogazioni liberali e contributi pubblici

Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all'altro ai fini dell'obbligo di ripresentazione del modello EAS.

N.B.

A esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro dei dati indicati nel primo modello EAS comportano l'obbligo di ripresentazione dello stesso.

Possibile intervenire tardivamente con l'istituto della remissione in bonis

L'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 (convertito con modificazioni dalla L.44/2012) ha introdotto il cosiddetto istituto della *remissione in bonis*, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Con la **circolare n. 38/E/2012** e ribadito con la **risoluzione n. 110/E/2012** l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che anche l'omesso invio del modello EAS può beneficiare dell'istituto della remissione *in bonis*.

Per accedere a tale istituto è tuttavia necessario che la violazione "*non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza*".

Per regolarizzare l'ente deve effettuare la comunicazione telematica "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile", da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione e versare una sanzione di **250 euro** tramite modello F24 ELIDE indicando il **codice tributo 8115** (viene esclusa la possibilità di compensare con crediti l'importo della sanzione).

La presentazione del modello per perdita dei requisiti

Infine, nei casi in cui l'ente verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello **entro 60 giorni** a decorrere da quello in cui tale perdita si verifica, compilando l'apposita sezione del modello denominata "Perdita dei requisiti".

PERDITA DEI REQUISITI	Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall'art. 30 del D.L. n. 185 del 2008	Decorrenza	giorno	mese	anno

In vista della prossima scadenza del 31 marzo 2022, pertanto, si invitano gli enti interessati a comunicare le variazioni rilevanti al fine di poter procedere all'adempimento telematico nei termini normativamente previsti.

Informative e news per la clientela di studio

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2022 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la **circolare n. 25 dell'11 febbraio 2022** l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2022.

È rimasta invariata l'aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è confermata al 24%.

Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2022 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti:

Soggetto iscritto alla Gestione Separata		2021	2022
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	25,98%	26,23%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72%
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	34,23%	35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2022 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 105.014 euro. Pertanto, le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.

Il minimale di reddito per l'anno 2022 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 16.243 euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell'aliquota applicabile come esposto nella tabella precedente).

Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

Professionisti	➔	con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti)
Collaboratori	➔	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente
Associati in partecipazione di solo lavoro	➔	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali	➔	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a: <ul style="list-style-type: none"> • 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta • 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali

Informative e news per la clientela di studio

CORRISPETTIVI TELEMATICI: L'AGENZIA CHIARISCE IL NUOVO TRACCIATO 7.0

Con l'inconsueto strumento della **Consulenza Giuridica** (si tratta della **risposta n. 3 dello scorso 14 febbraio 2022**) l'Agenzia delle entrate fornisce gli attesi chiarimenti in merito al nuovo tracciato XML (versione 7.0) che dallo scorso 1° gennaio 2022 deve essere obbligatoriamente utilizzato dai soggetti passivi per effettuare la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, D.Lgs. 127/2015 a mezzo dei registratori telematici.

Semaforo rosso all'utilizzo della precedente versione 6.0

Il primo importante chiarimento di carattere generale attiene alla possibilità di trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le precedenti specifiche approvate nella versione 6.0.

Sul punto l'Agenzia delle entrate, mostrando una certa rigidità, precisa che i *file* in versione 6.0 trasmessi dal 1° gennaio 2022 potranno essere accolti solo se riferiti ad operazioni di data precedente e se trasmessi nei termini legislativamente previsti (12 giorni dall'effettuazione dell'operazione).

Laddove, quindi, la trasmissione avvenisse oltre i predetti termini si avrebbe di fatto una omessa trasmissione e, fatte salve eventuali ulteriori violazioni, a fronte di una corretta liquidazione dell'Iva dei corrispettivi sottesi, ciò comporterà l'applicazione dell'articolo 11, comma 2-*quinqüies*, D.Lgs. 471/1997 e della relativa sanzione (sanzione che, si ricorda, si applica "*per ciascuna trasmissione*", non potendo spontaneamente applicarsi, peraltro, la disciplina del cumulo giuridico recata dall'articolo 12, D.Lgs. 472/1997).

Una serie di chiarimenti va invece ad interessare il corretto utilizzo dei "*codici natura*" allorché si tratta di operazioni che non prevedono l'applicazione dell'imposta trattandosi di operazioni:

- escluse (codice N1)
- non soggette (codice N2)
- non imponibili (codice N3)
- esenti (codice N4).

Vediamo di seguito di rappresentare in forma schematica i principali chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria.

Operazioni escluse (codice n1)	
Cessioni di beni a titolo di premio, sconto o abbuono	<p>Dette cessioni non concorrono, ai sensi dell'articolo 15, D.P.R. 633/1972 a formare la base imponibile a condizione che le medesime siano previste nelle pattuizioni originarie, ovvero che non abbiano ad oggetto beni ad aliquota più elevata rispetto a quella relativa ai beni oggetto della cessione principale. Al contrario soggette a Iva le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono pattuite successivamente alla contrattazione originaria, non potendo tra l'altro trovare applicazione nella specie la disposizione di cui al punto n. 4 dell'articolo 2, che limita la tassazione delle cessioni gratuite soltanto a quelle di propria produzione o commercio.</p>
Cauzione su imballaggi (vuoto a rendere)	<p>Gli addebiti e gli accrediti relativi a somme versate a titolo di cauzione per imballaggi dei quali sia pattuita la resa, non concorrono, ai sensi dell'articolo 15, D.P.R. 633/1972 a formare la base imponibile della cessione ai fini Iva, a condizione che tali somme siano indicate distintamente in fattura (qualora entro il termine pattuito gli imballaggi non vengano restituiti, sull'ammontare dei medesimi si rende dovuta la relativa imposta).</p>
Imposta di soggiorno	<p>Il gestore della struttura ricettiva, pur divenendo responsabile dell'imposta, non assume la veste di soggetto passivo della stessa, che permane in capo ai clienti della struttura, sottoposti alla rivalsa. Risulta quindi applicabile al caso di specie l'articolo 15, comma 1, n. 3) del Decreto Iva, con utilizzo del relativo codice natura (N1).</p>
Contributo manutenzione caldaie	<p>La tariffa relativa al segno identificativo per l'attività di accatastamento, manutenzione e controllo degli impianti termici resta fuori dal campo di applicazione dell'Iva per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 633/1972; la fattispecie descritta esula, dunque, dal campo di applicazione del tributo.</p>
Operazioni non soggette (codice n2)	
Cessioni gratuite di beni (omaggi)	<p>Le cessioni gratuite di beni non prodotti, né normalmente commercializzati dall'impresa, non sono soggette a Iva ex articolo 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972, se di valore non eccedente i 50 euro, ovvero, quando superiore, a fronte della non detraibilità dell'imposta sugli acquisti. Tale previsione, valida anche per i professionisti, comporta, nei documenti commerciali emessi in riferimento a tali prestazioni, l'utilizzo del codice natura N2.</p>
Buoni multiuso	<p>Per i buoni multiuso l'Iva sarà esigibile quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati; qualsiasi trasferimento precedente non sarà soggetto a Iva. I trasferimenti (medio tempore) del buono corrispettivo multiuso non comportano anticipazione della cessione del bene o della prestazione di servizio e, pertanto, non assumono rilevanza ai fini Iva. Si ritiene pertanto che la cessione dei buoni effettuata dall'emittente a favore dell'azienda cliente non assuma rilevanza ai fini dell'Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972.</p>
Caparre confirmatorie e penitenziali	<p>La caparra confirmatoria ex articolo 1385, cod. civ., anche se prevista da un'apposita clausola contrattuale, non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, in quanto assolve ad una funzione risarcitoria, comune alla caparra penitenziale laddove il risarcimento è riconosciuto, in misura predeterminata, in favore di una parte a fronte della facoltà di recesso dell'altra (vedi articolo 1386, cod. civ.). La</p>

	<p>stessa non è, quindi, soggetta a Iva per mancanza del presupposto oggettivo di cui agli articoli 2 e 3, D.P.R. 633/1972 così come le somme versate a titolo di caparra confirmatoria, non costituendo un parziale pagamento anticipato del prezzo, non rientrano nell'ambito applicativo dell'Iva.</p>
Campioni gratuiti di modico valore	<p>Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, n. 4), del Decreto Iva, le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa sono operazioni imponibili ai fini Iva. Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevede una deroga alla generale regola dell'imponibilità per le <i>"cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati"</i>. Per rientrare in questa eccezione è necessario, quindi, che si verifichino le seguenti condizioni, richieste congiuntamente: 1) deve trattarsi di campioni gratuiti; 2) i beni devono essere appositamente contrassegnati; 3) i campioni devono essere di modico valore.</p>
Valori bollati e postali	<p>Il regime di non assoggettabilità all'Iva previsto dalla lettera i) del comma 3 dell'articolo 2, D.P.R. 633/1972 concernente <i>"le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari"</i>, ha valenza oggettiva, con la conseguenza che dette cessioni devono considerarsi escluse dal campo di applicazione dell'imposta a prescindere dal soggetto, pubblico o privato, che le ponga in essere, purché, beninteso, si tratti di valori ancora utilizzabili venduti al valore facciale.</p>
Beni soggetti a disciplina concorsi e operazioni a premio	<p>Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera m), D.P.R. 633/1972 non sono considerate cessioni agli effetti dell'Iva <i>"le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 1933/1938, convertito nella L. 937/1939, e successive modificazioni ed integrazioni"</i>. Al riguardo, si osserva che l'assegnazione del bene non può, per la parte corrispondente al pagamento del contributo, considerarsi <i>"premio"</i> e rientrare nella disciplina delle operazioni di cui al citato R.D.L. 1933/1938 e successive modificazioni. Dunque, esclusa la parte corrispondente al contributo il valore residuo della cessione risulta non soggetto a Iva e, come tale, inquadrabile nelle operazioni aventi natura N2.</p>
Regime monofase	<p>Il regime speciale Iva c.d. <i>"monofase"</i> è diretto a semplificare l'applicazione dell'imposta, prevedendone l'assolvimento in capo al solo soggetto che si trova a monte della catena produttiva-distributiva, sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto o del corrispettivo dovuto dall'utente, con la conseguenza che le successive operazioni, che si concretizzano, di fatto, nella mera distribuzione, sono considerate fuori del campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Decreto Iva.</p>
Regime forfettario	<p>Sulla scorta di tali indicazioni, la <i>"Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro"</i>, disponibile sul più volte citato sito istituzionale della scrivente, ha precisato che il codice N2.2 va utilizzato <i>"In tutti i casi in cui un soggetto Iva (ad esempio "forfettario") non è obbligato ad emettere fattura"</i>. Le indicazioni fornite risultano applicabili anche in tema di corrispettivi e documento commerciale per il quale, dunque, il codice natura da utilizzare nel caso di operazioni poste in essere dai soggetti che rientrano nel regime c.d. <i>"forfettario"</i>, è N2.</p>

Operazioni non imponibili (codice n3)	
Cessioni a organismi internazionali	L'articolo 72 del Decreto Iva equipara a determinate condizioni (reciprocità, ammontare delle operazioni superiore a 300 euro, etc.) alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del medesimo decreto, le operazioni effettuate nei confronti di organismi internazionali (ONU, NATO, Unione Europea, etc.). Non vi è dubbio quindi che dette operazioni, non diversamente da quanto accade per le esportazioni ed i servizi internazionali di cui ai richiamati articoli 8, 8-bis e 9 del Decreto Iva, vadano inquadrate tra quelle non imponibili, identificate con il codice natura N3.
Cessioni a viaggiatori extra UE	Nelle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea disciplinate dall'articolo 38- <i>quater</i> del Decreto Iva i commercianti al minuto che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi mediante un documento commerciale, salvo nei casi di emissione della fattura. I due documenti sono tra loro alternativi e non concorrenti. Tuttavia, laddove il cedente, oltre ad emettere la fattura <i>tax free</i> , dovesse emettere il documento commerciale, lo stesso andrà emesso indicando il codice natura N3 solo nell'ipotesi di cui all'articolo 38- <i>quater</i> comma 1 del Decreto Iva (cessioni senza pagamento dell'imposta), rimanendo le ulteriori cessioni " <i>normali</i> " operazioni soggette ad imposta, salvo suo successivo rimborso al ricorrere delle condizioni legislativamente previste.
Operazioni esenti (codice n4)	
Cessioni/prestazioni Covid-19	Nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso, l'articolo 1, L. 178/2020 ha stabilito, fino al 31 dicembre 2022: <ul style="list-style-type: none"> • al comma 452 che le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti da Iva ma con diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972; • al comma 453 che si applica il medesimo trattamento per le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini. Precisa l'Agenzia delle entrate che per le operazioni in esame l'utilizzo del codice natura N4 (relativo alle operazioni esenti) è ammissibile a condizione che ciò non alteri il risultato della trasmissione telematica dei corrispettivi e della dichiarazione Iva.

Il documento di prassi prosegue e conclude fornendo indicazioni in merito ad alcuni meccanismi particolari di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (come nel caso della cosiddetta "*ventilazione*" prevista dall'articolo 24, comma 3, del Decreto Iva) e con riferimento alle indicazioni da evidenziare nei diversi punti del blocco "*4 <DatiRT>*" dell'Allegato - Tipi Dati per i corrispettivi Versione 7.0.

La "*ventilazione*" dei corrispettivi

Con riferimento alla "*ventilazione*", richiamando la circolare n. 3/E/2020, l'Agenzia delle entrate precisa che "*l'avvento delle nuove regole sulla memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi non ha abrogato le disposizioni precedentemente in essere e che, di conseguenza, la ventilazione dei corrispettivi è tutt'ora legittima, occorre precisare che tale procedura è*

espressamente contemplata dalle specifiche tecniche relative al funzionamento dei registratori telematici. Nel rinviare a tali documenti per tutti i dettagli del caso, è opportuno rammentare che nel documento commerciale rilasciato all'acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell'aliquota Iva relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore "VI", Ventilazione Iva".

Alla luce di quanto sopra, deve dirsi che:

- nulla vieta, peraltro, che in luogo dell'utilizzo del valore "VI" (il quale può, e non necessariamente deve, essere impiegato), sul documento commerciale venga riportata l'aliquota del bene ceduto ovvero il codice natura dell'operazione laddove non rientrante tra quelle imponibili;
- la ventilazione non si applica alle prestazioni di servizi i cui corrispettivi, laddove si voglia comunque mantenere tale procedimento di registrazione e calcolo dell'imposta in riferimento alle cessioni di beni, potranno essere documentati tramite fattura.

Diamo ora conto - sempre in forma di rappresentazione schematica - dei principali chiarimenti forniti in merito ai contenuti da inserire nel blocco "4 <DatiRT>" dell'Allegato - Tipi Dati per i corrispettivi Versione 7.0.

<p>"4.1.5 <RifNormativo>"</p>	<p>Il blocco "4 <DatiRT>" - "4.1.5 <RifNormativo>" è rivolto, secondo quanto riportato nella "Descrizione funzionale" del blocco stesso, all'indicazione dell'"Eventuale riferimento normativo (ex articolo 21, comma 6, D.P.R. 633/1972)". L'Agenzia delle entrate precisa che stante l'attuale quadro normativo e tecnologico in essere, si ritiene comunque possibile omettere tale espressa indicazione, considerandola assorbita da quella del corretto codice natura che identifica l'operazione.</p>
<p>"4.1.9 <BenilnSospeso>"</p>	<p>Si tratta, nella sostanza, di tutte quelle ipotesi in cui il pagamento del bene avviene (di solito in parte) prima della sua consegna, tramite il versamento di acconti o l'emissione (con successivo riscatto, <i>i.e.</i> presentazione al cedente/prestatore) di buoni corrispettivo c.d. "monouso". Situazioni nelle quali l'operazione si considera effettuata ai fini Iva in un momento precedente alla consegna del bene o al completamento della prestazione (cfr. gli articoli 6 comma 4 e 6-ter del Decreto Iva). Pertanto:</p> <p>a) il blocco va sicuramente valorizzato laddove l'emittente del buono monouso sia il soggetto che cede il bene/presta il servizio;</p> <p>b) nell'ipotesi in cui il buono monouso venga emesso da un soggetto terzo e da questi ceduto all'acquirente, nel momento in cui l'acquirente riscatta il buono monouso presso un esercizio commerciale, l'esercente emette un documento commerciale riportando l'imponibile del corrispettivo non riscosso, per effetto del riscatto del buono monouso, nel campo 4.1.9 <BenilnSospeso>.</p>
<p>"4.2.5 <Ticket>"</p>	<p>Vale quanto osservato sub b) del precedente riquadro.</p>
<p>"4.1.11 <NonRiscossoFatture>"</p>	<p>Va indicato l'"Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi contenuti nei documenti commerciali emessi e collegati a fatture...". Come si evince da tale indicazione:</p> <p>a) essa riguarda tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi)</p>

	<p>poste in essere per le quali l'intero corrispettivo sia non riscosso al momento dell'emissione del documento commerciale cui seguirà la fattura;</p> <p>b) sono ricomprese tutte le fatture, indipendentemente dal tempo di emissione e dunque sia quelle <i>"immediate"</i>, sia quelle differite ex articolo 21, comma 4, primo periodo e terzo periodo, lettera a), D.P.R. 633/1972;</p> <p>c) tra le fatture rientrano anche quelle nei confronti di terzi – <i>i.e.</i> soggetti diversi da coloro che ricevono il documento commerciale – aventi a oggetto i beni ceduti od i servizi resi indicati nel documento commerciale stesso;</p> <p>d) in ipotesi di corrispettivi riscossi, in tutto o in parte, anche se legati a successive fatture, il campo non va valorizzato con il relativo <i>quantum</i>.</p>
<p>"4.1.12 <TotaleDaFattureRT>"</p>	<p>Il blocco reca l'importo totale dei corrispettivi, al netto dell'Iva, contenuti nelle fatture emesse da RT. Tale blocco deve essere valorizzato esclusivamente nell'ipotesi in cui l'RT, in grado di predisporre ed emettere anche fatture elettroniche, non fosse in grado di scorporare gli importi relativi alle fatture emesse dai corrispettivi giornalieri che vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate al momento della chiusura.</p>
<p>"4.1.14 <NonRiscossoOmaggio>"</p>	<p>Il blocco prevede che in esso vada indicato l'ammontare totale dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da includere nell'ammontare imponibile totale da assoggettare ad Iva rappresentato dal campo 4.1.6 <ImportoParziale>. L'importo deve essere al netto dell'Iva. Va notato, tuttavia, che le già richiamate modifiche recate all'articolo 2, comma 5, D.Lgs. 127/2015 dall'articolo 1, comma 1109, lettera a), L. 178/2020, nella sostanza impongono che al completamento dell'operazione (cessione del bene/prestazione del servizio), anche qualora non vi sia un esborso di denaro, al cessionario/committente venga necessariamente rilasciato un documento commerciale (con l'eventuale importo non riscosso) o una fattura, non risultando ammissibili alternative.</p>
<p>"4.1.15 <CodiceAttivita>"</p>	<p>Nel blocco va inserito il codice attività, indicando senza separatori quanto presente nella tabella di ATECO di classificazione delle attività economiche, a cui l'importo parziale si riferisce. L'elemento dà conto dei corrispettivi derivanti dalle attività svolte dai soggetti tenuti alla comunicazione dei corrispettivi giornalieri, e quindi il campo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - può a scelta dell'esercente, essere utilizzato per rappresentare separatamente i corrispettivi riferibili a tutte le attività svolte, anche se gestite con un'unica contabilità ai fini Iva; - è possibile emettere un documento commerciale che riporta in modo <i>"misto"</i> cessioni di beni/prestazioni di servizi riferiti ad attività diverse, purchè l'RT riesca a costruire correttamente il <i>file</i> dei corrispettivi giornalieri da trasmettere, ad ogni chiusura, all'Agenzia delle entrate abbinando in modo corretto l'imponibile e l'Iva con il giusto codice ATECO; l'utilizzo del campo 4.1.15 <CodiceAttivita> è funzionale a tale scopo, cioè permettere di ricostruire i ricavi di ciascuna attività e di procedere alla corretta liquidazione dell'Iva periodica.

<p>“4.2.3 <PagatoElettronico>”</p>	<p>Il bonifico bancario rientra nel novero dei pagamenti c.d. “<i>elettronici</i>”. L’indicazione dello stesso nel blocco “4.2 <Totali>” - “4.2.3 <PagatoElettronico>” si riferisce alla necessità di riportare tale informazione indipendentemente dall’effettiva disponibilità delle somme (la c.d. “<i>data disponibile</i>” di cui alla circolare n. 1/E/2013). Alla luce di quanto sopra, laddove il bonifico copra l’intero prezzo dovuto per la cessione di beni/prestazione di servizi, i blocchi relativi al “<i>non riscosso</i>” non andranno compilati.</p>
<p>“4.2.4 <ScontoApagare>”</p>	<p>È rivolto all’indicazione dell’<i>“Importo dello sconto applicato in fase di pagamento. In questo campo va indicato anche l’importo dei pagamenti effettuati con buono multiuso. L’importo deve essere al lordo dell’Iva...”</i>. Si tratta dunque di ipotesi nelle quali, ferma la base imponibile della cessione di beni/prestazione di servizi, il cedente/prestatore non incassa materialmente (nelle sue varie forme: contante, pagamento elettronico, etc.) il denaro del corrispettivo da parte del cessionario/committente.</p>

Ulteriori indicazioni, infine, vengono fornite in relazione al significato della “*matricola*” che caratterizza ciascun registratore telematico (RT), alla possibilità che i documenti commerciali emessi dagli RT permettano la partecipazione alla cosiddetta lotteria degli scontrini e ai corretti comportamenti che deve tenere l’esercente nel caso di guasti che potrebbero interessare il registratore telematico.

Tralasciando i chiarimenti legali alla lotteria, andiamo a dare evidenza dei chiarimenti forniti in relazione a queste ultime tematiche.

La matricola dei Registratori Telematici (RT)

<p>Ciascun esemplare è costituita da un gruppo di undici caratteri così composti:</p> <p style="text-align: center;">A/N A/N A A/N A/N N N N N N</p> <p>I primi 2 caratteri possono essere alfabetici o numerici e identificano il fabbricante;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il terzo, alfabetico, identifica l’ambito di utilizzo o la funzionalità del Registratore: • “<i>I</i>” sta per utilizzo in ambiente interno; • “<i>E</i>” sta per utilizzo in ambiente esterno; • “<i>P</i>” sta per registratore di tipo palmare; • “<i>M</i>” sta per Registratore di cassa adattato • “<i>S</i>” sta per Server/RT, <p>I successivi 2 alfanumerici identificano il modello.</p> <p>Gli ultimi 6 caratteri sono numerici e costituiscono una numerazione progressiva con allineamento a destra e con riempimento di zeri a sinistra se il numero è costituito da un numero di cifre inferiore a 6.</p>
--

Mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico

Le istruzioni ufficiali precisano che “*In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente richiede tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica.*”

Nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento sono disciplinate le casistiche di guasto, dismissione, furto e cessione a qualsiasi titolo del Registratore Telematico”.

Sul punto l’Agenzia - premettendo che la memoria dei singoli punti cassa ed il registro di emergenza, anche laddove tenuto in modalità informatica, sono due strumenti concettualmente diversi - e che non vi è necessità di ricorrere al secondo laddove l’operazione sia documentata con un mezzo diverso, alternativo alla memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi (tipicamente, la fattura) – ai fini della massima semplificazione degli adempimenti ritiene che, nel rispetto delle ulteriori previsioni normative in essere – quali la tenuta di un’ordinata contabilità, la richiesta di intervento di un tecnico abilitato per la riparazione dei guasti, il corretto versamento delle imposte, etc. – la prima (memoria dei singoli punti cassa) possa essere utilizzata in luogo del secondo (registro di emergenza).

Informative e news per la clientela di studio

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SULLE NOVITÀ IRPEF E IRAP

La Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi da 2 a 8, L. 234/2021) ha introdotto alcune novità in materia Irpef e Irap, a valere sul periodo d'imposta 2022.

Tali disposizioni sono state oggetto di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate attraverso la recente circolare n. 4/E/2022; di seguito si riportano i principali chiarimenti offerti.

Novità Irpef

In tema di tassazione delle persone fisiche vi sono stati diversi interventi, che possono essere riassunti nei seguenti 4 punti:

⇒ *Nuova articolazione delle aliquote Irpef, con modifica sia degli scaglioni di reddito (che passano da 5 a 4), sia delle aliquote attribuite ad alcuni di questi scaglioni*

Si riporta la situazione applicabile dal 2022.

Scaglione	Aliquota
Fino a 15.000 euro	23%
da 15.001 fino a 28.000 euro	25%
da 28.001 fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.001 euro	43%

⇒ *Rimodulazione delle detrazioni per carichi di lavoro*

Per il reddito di lavoro dipendente, gli interventi hanno portato a questa situazione:

Reddito complessivo	Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro	1.880 euro (in ogni caso non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, a 1.380 euro)
Reddito complessivo superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro	Nessuna detrazione

L'importo della detrazione va aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro.

L'Agenzia delle entrate precisa che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19.

Per il reddito da pensione, gli interventi hanno portato a questa situazione:

Reddito complessivo	Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a 8.500 euro	1.955 euro (in ogni caso non inferiore a 713 euro)
Reddito complessivo superiore a 8.500 euro e fino a 28.000 euro	$700 + 1.255 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 19.500]$
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro	$700 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro	Nessuna detrazione

L'importo della detrazione va aumentato di 50 euro per i redditi complessivi da 25.001 a 29.000 euro.

Per il reddito di lavoro autonomo e gli altri redditi (per i quali viene applicata la detrazione), gli interventi hanno portato a questa situazione:

Reddito complessivo	Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a 5.500 euro	1.265 euro
Reddito complessivo superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro	$500 + 765 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.500]$
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro	$500 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro	Nessuna detrazione

L'importo della detrazione va aumentato di 50 euro per i redditi complessivi superiori a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

Si ricorda che la presente detrazione, a differenza di quelle previste per i lavoratori dipendenti e per i titolari di redditi di pensione, non deve essere raggugliata al periodo di svolgimento dell'attività e, pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

⇒ **Rimodulazione** del trattamento integrativo (ossia il *bonus* di 100 euro mensili che viene riconosciuto quando non si supera un determinato limite reddituale).

In particolare viene ridotta da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale in linea generale il trattamento integrativo non spetta; per i redditi superiori il trattamento integrativo spetta a determinate condizioni. L'attribuzione avviene quindi con i seguenti presupposti:

- nell'ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, il *bonus* spetta qualora vi sia "*capienza*" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro;
- nell'ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, il *bonus* spetta qualora vi sia, oltre al requisito di cui al precedente punto, anche "*incapienza*" dell'imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto a determinate detrazioni; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare:
- pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d'imposta e l'imposta lorda;
- comunque non superiore a 1.200 euro annui.

Viene poi soppressa l'ulteriore detrazione per i redditi compresi tra 28.001 e 40.000 euro.

L'Agenzia delle entrate precisa che il trattamento integrativo va riconosciuto dai sostituti d'imposta in via automatica, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti, sulla base dei dati in proprio possesso. Il sostituto d'imposta non procede all'erogazione del trattamento integrativo nel caso in cui il lavoratore abbia espressamente formulato una richiesta in tal senso. Tale trattamento va attribuito dai sostituti d'imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2022 e verificandone in sede di conguaglio la relativa spettanza (il recupero in sede di conguaglio viene rateizzato qualora l'importo superi i 60 euro).

I contribuenti aventi diritto al trattamento integrativo, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d'imposta, possono richiedere il predetto beneficio nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento.

L'Agenzia delle entrate ricorda inoltre che:

- la nuova disciplina ha riflessi anche sulle addizionali regionali e comunali Irpef, per cui sono stati prorogati i termini a favore degli enti locali per approvare le modifiche ai regolamenti;
- qualora i sostituti non siano stati in grado di applicare tempestivamente le nuove disposizioni, possono operare entro aprile un conguaglio a far valere sulle retribuzioni del primo trimestre;
- le nuove disposizioni vanno valutate tenendo conto del nuovo assegno unico universale (AUU) che a decorrere dal 1° marzo 2022 sostituisce le detrazioni per figli a carico.

Novità Irap

La Legge di Bilancio stabilisce che l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non è dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (quindi tale esonero non opera per il 2021, quindi nei prossimi mesi occorrerà presentare la relativa dichiarazione per liquidare il saldo), dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni.

Si tratta di una previsione di estremo interesse per imprese e professionisti che operano in forma individuale, che quindi potranno evitare il versamento Irap, indipendentemente da ogni valutazione circa l'autonoma organizzazione della propria attività.

Nella circolare n. 4/E/2022 l'Agenzia delle entrate precisa che, considerata la natura di impresa individuale, non sono soggette ad Irap né l'impresa familiare, né l'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Al contrario, nell'ambito professionale, rimangono soggetti ad Irap i contribuenti che svolgono la propria attività in forma associata.

Informative e news per la clientela di studio

AL VIA IL **BONUS** ALBERGHI

È accessibile dallo scorso 28 febbraio la piattaforma di Invitalia con la quale presentare le domande per gli *“Incentivi finanziari per le imprese turistiche”* ad alberghi, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici.

Gli incentivi possono essere richiesti per i seguenti interventi:

- miglioramento efficienza energetica;
- riqualificazione antisismica;
- eliminazione barriere architettoniche;
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti e prefabbricati;
- realizzazione piscine termali (solo per stabilimenti termali);
- digitalizzazione;
- acquisto mobili.

Le imprese richiedenti devono essere iscritte al registro imprese e gestire un’attività ricettiva o essere proprietari degli immobili presso cui è esercitata l’attività.

È prevista l’erogazione di un credito d’imposta fino all’80% (cedibile a terzi) sulle spese sostenute in relazione agli interventi realizzati, nonché un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese, per un importo massimo di 40.000.

Le richieste presentate saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione e gli incentivi erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Negli ultimi giorni il Ministero ha pubblicato le *faq* che di seguito si riportano:

<p>Può presentare la domanda anche un’impresa con sede legale all’estero che intende realizzare gli investimenti in una unità locale in Italia e sia iscritta al Registro Imprese italiano?</p> <p>Un’impresa regolarmente iscritta, ma temporaneamente sospesa a seguito dell’emergenza pandemica, può presentare la domanda?</p>	<p>La risposta è affermativa per entrambi i quesiti. L’impresa deve dimostrare che la sospensione è avvenuta durante lo stato emergenziale come dichiarato dal Governo</p>
<p>È previsto che <i>“ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento”</i>. Quale significato deve essere attribuito al termine <i>“struttura”</i> e, in particolare - ai fini dell’avviso - possono considerarsi appartenenti ad un’unica struttura le diversi componenti di un complesso imprenditoriale, anche se ubicati in immobili diversi (ad esempio: un albergo composto da più edifici, le dependance dell’albergo, un’impresa strutturata in forma di catena che gestisce più alberghi, l’albergo</p>	<p>Per struttura deve intendersi il complesso dei locali nei quali viene esercitata l’attività di impresa. L’intervento oggetto della richiesta di incentivo può riguardare le diverse strutture che compongono il complesso ricettivo inclusi ad esempio dependance, ovvero campi sportivi o similari ovvero siti annessi direttamente integrati nell’attività ricettiva offerta dallo stesso proprietario e/o gestore. Ovviamente gli interventi ammessi su tali strutture devono rientrare in quelli stabiliti dalla norma. Nel caso un’impresa gestisca una catena ovvero più strutture ricettive</p>

<p>e lo stabilimento balneare annesso allo stesso, etc.)?)</p> <p>L'impresa beneficiaria di un incentivo nell'ambito del presente avviso, in caso di emanazione di successivi avvisi, potrà presentare una nuova domanda, relativa a una diversa struttura?</p>	<p>distinte, anche se ubicate nella stessa località, la richiesta di contributo può riguardare un solo complesso come sopra definito. Un secondo avviso ovvero la proroga del periodo di presentazione delle domande di ammissione agli incentivi potranno essere presi in considerazione soltanto nell'eventualità in cui al termine dell'apertura della piattaforma non sia stato raggiunto il <i>target</i> minimo delle imprese previsto dalla misura del PNRR ovvero nel caso in cui le imprese ammissibili agli incentivi siano di numero inferiore a detto <i>target</i>.</p>
<p>Tutti i requisiti <i>“devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 (cinque) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario”</i>. Qualora alla data di presentazione della domanda il presentatore possieda l'immobile in forza di un contratto di locazione o di affitto con durata inferiore a cinque anni, egli può essere ammesso ai benefici, ferma restando la possibilità della decadenza dal diritto all'agevolazione e il recupero degli incentivi erogati, nel caso in cui a seguito del mancato rinnovo del contratto si determini il venir meno del requisito?</p>	<p>In presenza di un contratto di locazione o di affitto di durata inferiore ai 5 anni, ovvero la cui durata residua sia inferiore a 5 anni, al locatario non è consentito partecipare alla procedura.</p>
<p>I presentatori della domanda: - devono gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi; - ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico. Un'impresa che gestisce un'attività alberghiera in un immobile non di proprietà, può presentare domanda per ottenere le agevolazioni relative ad investimenti effettuati nella struttura che gestisce?</p>	<p>La risposta è affermativa</p>
<p>L'impresa proprietaria dell'immobile in cui un'altra impresa esercita l'attività alberghiera può usufruire delle agevolazioni anche se è iscritta nel registro imprese con un codice ATECO non alberghiero?</p>	<p>Sì, se si tratta comunque di un soggetto che opera imprenditorialmente nel settore turistico ed è regolarmente iscritto al Registro Imprese commerciali con tale qualifica.</p>
<p>Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta <i>“sono riconoscibili alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i</i></p>	<p>Per essere ammesso al riconoscimento degli incentivi è necessaria l'iscrizione nel registro delle imprese commerciali come operatore turistico. L'attività di ristorazione anche se aperta non soltanto agli ospiti della struttura ricettiva deve essere complementare e integrata alla attività ricettiva che pertanto deve assumere carattere professionale, principale e prevalente. Pertanto, laddove l'attività di ristorazione sia prevalente rispetto all'attività</p>

<p><i>parchi acquatici e faunistici". Una impresa in possesso di codice Ateco riconducibile alle attività del comparto turistico attribuito come "non prevalente" può presentare domanda per il riconoscimento dell'incentivo? Un'attività ricettiva con annesso ristorante aperto al pubblico, può essere ammessa agli incentivi?</i></p>	<p>ricettiva, ovvero laddove l'attività di ristorazione sia svolta in modo non integrato alla struttura ricettiva, la stessa non può essere oggetto delle agevolazioni della misura in questione.</p>
<p><i>L'incentivo è riconoscibile "per gli interventi di cui all'articolo 4 del presente Avviso, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021". Cosa si intende per "spese sostenute" a decorrere dal 7 novembre 2021. In particolare, se sia la fattura che il pagamento devono essere successivi a tale data o è sufficiente che il pagamento di una fattura sia stato fatto dopo tale data mentre la fattura può essere emessa prima del 7 novembre 2021?</i></p>	<p>Per spese sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 deve intendersi spese riferite a interventi e/o acquisti eseguiti dopo tale data.</p>
<p><i>"L'avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti". Tale prova è necessaria unicamente in relazione agli interventi per i quali è prescritta una comunicazione all'avvio dei lavori?</i></p>	<p>Per gli altri interventi occorre rilascio di autodichiarazione con effetti legali, per gli acquisti fa fede la fattura ovvero la bolla di accompagnamento o documenti analoghi. Il credito d'imposta è riconosciuto anche per gli interventi "avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021". L'articolo 12 dell'avviso disciplina le modalità di rendicontazione. Si precisa che le relative formalità si applicano ai lavori avviati prima della pubblicazione dell'avviso solo in quanto oggettivamente compatibili o se riferite ad attività da svolgere (fatture da emettere, pagamenti da effettuare, etc.) in data successiva.</p>

Informative e news per la clientela di studio

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l'Assegno unico e universale (AUU) che è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L'AUU riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc. ed è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente di appositi requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. La prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a sostituire altre prestazioni e detrazioni. L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE, tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. Sono online:

- il sito www.assegnounicoitalia.it dedicato all'assegno unico e universale;
- il simulatore dell'AUU che permette di stimarne l'importo mensile ed è accessibile senza credenziali di accesso (<https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore>).

A chi spetta

L'AUU spetta ai nuclei familiari con figli:

- per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni purché:
 - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo 2022, l'AUU spetta dal settimo mese di gravidanza.

La questione ISEE

L'importo dell'AUU dipende dall'ISEE del nucleo familiare. Se al momento della domanda c'è ISEE in corso di validità, l'assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE (le medesime maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a chi abbia attestato l'ISEE entro il 30 giugno), ma l'AUU può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 40.000 euro, però in tal caso saranno corrisposti gli importi minimi previsti.

Per la presentazione della DSU per ottenere ISEE, è possibile recarsi presso un CAF o provvedere personalmente online sul sito INPS, mediante credenziali SPID, CIE o CNS, scegliendo l'ISEE in modalità ordinaria o precompilata (in tale ultimo caso, l'ISEE è normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta).

Quanto spetta

L'importo dell'AUU è determinato in base all'ISEE, tenuto conto dell'età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. In particolare, è prevista:

- una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15.000 euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro), i cui importi possono essere maggiorati per nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con 4 o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
- una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'AUU dovesse essere inferiore alla somma dei valori teorici dell'ANF (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.

L'AUU è corrisposto dall'INPS mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

Con l'entrata in vigore dell'AUU, dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure:

- premio alla nascita o all'adozione (*bonus* mamma domani);
- assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori;
- assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- assegno di natalità (c.d. *bonus* bebè);
- detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

L'AUU:

- non assorbe né limita gli importi del *bonus* asilo nido ed è compatibile con altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché con il Reddito di Cittadinanza;
- non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef;
- non si computa nei trattamenti assistenziali per la determinazione del reddito familiare.

Domanda

La domanda per l'AUU è annuale, comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell'anno successivo e può essere presentata dal 1° gennaio 2022. Ma quando sarà corrisposto l'AUU? Dipende da quando si presenta la domanda:

- se a gennaio e febbraio, dal mese di marzo 2022 (i pagamenti dovrebbero essere effettuati dal 15 al 21 marzo 2022);
- se entro il 30 giugno 2022, dopo la presentazione della domanda, ma con tutti gli arretrati da marzo 2022;
- se dopo il 30 giugno, dal mese successivo a quello di presentazione.

Da gennaio 2022 sul sito dell'Inps è disponibile il *link* alla domanda che può essere presentata:

- accedendo dal sito Inps al servizio "*Assegno unico e universale per i figli a carico*" con SPID almeno di livello 2, CIE o CNS;
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l'AUU è corrisposto d'ufficio dall'Inps, senza necessità di presentare apposita domanda.

Le procedure amministrative e contabili in azienda

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2021

Sono ormai maturi i tempi per la predisposizione delle bozze del bilancio dell'esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre 2021.

L'*iter* di formazione e approvazione del documento risulta sempre complesso, in quanto si traduce in una sequenza di atti e comportamenti che debbono rispettare le rigorose norme imposte dal codice civile.

Peraltro, a seguito dell'approvazione del Decreto Milleproroghe, anche per quest'anno risulta confermata la possibilità di fruire del maggior termine per l'approvazione a 180 giorni, a prescindere dalla ricorrenza di particolari motivazioni interne alla società, per consentire alle società di meglio fronteggiare gli incomodi derivanti dalla pandemia da Covid-19.

Inoltre, si potranno sfruttare tutte le tecnologie disponibili per celebrare le assemblee in remoto, a prescindere dalle previsioni statutarie, al fine di evitare degli assembramenti che possano risultare veicoli per il contagio.

Le novità richiamate rimangono valide per le assemblee da tenersi sino al prossimo 31 luglio 2022.

Termine lungo per l'assemblea di bilancio

Come sopra accennato, l'articolo 106, D.L. 18/2020 (come appunto aggiornato dal D.L. 183/2020) prevede che: *"in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, cod. civ. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio"*. La medesima disposizione dovrebbe rendersi applicabile anche quest'anno, per effetto del disposto dell'articolo 3, comma 1, D.L. 228/2021, definitivamente convertito.

Nei fatti, si perde la necessità di individuare quella doppia sequenza di termini, cui eravamo abituati, per significare la differenza esistente tra l'approvazione entro la scadenza canonica dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e quella (eventuale) prorogata a 180 giorni, valida solo al ricorrere di specifiche previsioni e di una apposita indicazione dello statuto societario.

Ovviamente, nulla vieta che si possa procedere all'approvazione del bilancio in termini più brevi del previsto, tenuto conto, ad esempio, della necessità di soddisfare particolari esigenze della società e/o dei soci, quali, ad esempio:

- la necessità di distribuire dei dividendi, e quindi di disporre di un bilancio regolarmente approvato da cui i medesimi derivano;
- l'opportunità di pubblicare un bilancio particolarmente favorevole, al fine di veicolare un messaggio positivo al sistema ed agli enti creditizi;
- l'opportunità di segnalare al sistema l'esistenza di una struttura amministrativa funzionante ed efficiente, anche in tempo di Covid-19.

La sequenza temporale può essere riassunta nella tabella che segue.

Adempimento	Soggetto tenuto all'adempimento	Scadenza	Data ultima
Predisposizione progetto di bilancio	Organo amministrativo	Entro 30 giorni dalla data fissata per l'assemblea di approvazione (articolo 2429, comma 1, cod. civ.)	30 maggio 2022
Predisposizione relazione sulla gestione			
Consegna progetto di bilancio e relazione sulla gestione al Collegio sindacale			
Consegna progetto di bilancio e relazione sulla gestione al Revisore contabile			
Deposito progetto di bilancio e allegati, relazioni degli organi di controllo presso la sede sociale	Organo amministrativo + organi di controllo	Entro 15 giorni dalla data fissata per l'assemblea di approvazione (articolo 2429, comma 1, cod. civ.)	14 giugno 2022
Celebrazione assemblea per approvazione bilancio	Convocazione a cura organo amministrativo	Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (articolo 106, D.L. 18/2020)	29 giugno 2022
Deposito del bilancio approvato presso il Registro Imprese	Organo amministrativo	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio (articolo 2435, comma 1, cod. civ.)	29 luglio 2022

L'approvazione della bozza di bilancio

L'organo amministrativo della società deve provvedere ad approvare la bozza del bilancio entro il prossimo 30 maggio; tale data risulta il termine ultimo qualora sia presente un organo di controllo, situazione nella quale rientrano anche tutte le piccole Srl che hanno nominato il revisore unico.

È infatti necessario:

- concedere 15 giorni di tempo al controllore, per predisporre la propria relazione;
- disporre della documentazione completa da depositare presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono la data fissata per l'assemblea di approvazione.

Poiché il D.L. 18/2020 prevede che il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (momento coincidente con la data del 29 giugno), si possono agevolmente ricavare le scadenze sopra riportate.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio

L'organo amministrativo, come dettagliato sopra, deve assolvere al proprio compito di predisporre la bozza del bilancio, oltre che a quello di convocare i soci in assemblea per l'approvazione.

La data di fissazione del consesso dovrà rispettare il termine ultimo del 29 giugno 2022.

Nessuna responsabilità, invece, ricade sull'organo amministrativo, qualora lo stesso abbia provveduto alla regolare e tempestiva convocazione dei soci e questi non si siano presentati, ovvero sia mancata la maggioranza necessaria per la regolare costituzione.

A tale riguardo, potremmo ricordare che:

- in caso di assemblea deserta, ove sia presente l'organo amministrativo, sarà opportuno redigere un verbale di memoria nel quale si dia atto dell'impossibilità di assumere qualsiasi decisione (c.d. verbale di assemblea deserta);
- nel caso in cui fosse prevista, dal codice civile o dallo statuto, una seconda convocazione, si dovrà attendere anche tale termine per verificare la possibilità di deliberare;
- ove non fosse prevista la seconda convocazione, ovvero l'assemblea non si costituisse nemmeno in tale occasione, l'organo amministrativo dovrà procedere ad una nuova convocazione, rispettando un termine non superiore ai 30 giorni dalla precedente. Si rammenta che la continua inattività dell'assemblea potrebbe configurare anche una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, cod. civ., specialmente in occasione dell'appuntamento annuale di approvazione del bilancio.

Spa	Seconda convocazione e convocazioni ulteriori sono previste per legge e dallo statuto	Articolo 2369, cod. civ.
Srl	La seconda convocazione non è normata dal codice, ma potrebbe essere prevista dallo statuto	Articolo 2479- <i>bis</i> , cod. civ.

Le particolari agevolazioni per contrastare la pandemia

Sempre in tema di agevolazione, va anche rammentato che l'articolo 106, D.L. 18/2020 – reso attuale dall'articolo 3, D.L. 228/2021 prevede che, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie:

- le Spa;
- le Sapa;
- le Srl;
- le società cooperative e le mutue assicuratrici,

possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

1. l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza; e
2. l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano:

1. l'identificazione dei partecipanti;
2. la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le Srl possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante:

1. consultazione scritta; o
2. per consenso espresso per iscritto.

L'assemblea totalitaria

Pur essendo consigliabile la convocazione secondo le regole e i tempi fissati dallo statuto, è formalmente valida una riunione nella quale l'intera compagine societaria, l'intero organo amministrativo e quello di controllo (ove esistente) si siano riuniti spontaneamente e si dichiarino informati sugli argomenti da discutere e disposti a farlo.

Per le Spa è ammessa l'assemblea totalitaria con la sola partecipazione, oltre dei soci, della maggioranza dell'organo amministrativo e di controllo (articolo 2366, commi 4 e 5, cod. civ.).

Per le Srl è ammessa l'assemblea totalitaria quando sono presenti tutti i soci, e tutti gli amministratori e i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti (articolo 2479-*bis*, comma 5, cod. civ.).

L'assemblea totalitaria appare molto delicata, in quanto rappresenta una sorta di deroga alle regole di funzionamento ordinarie; sarà allora indispensabile raccogliere la conferma dei partecipanti con il consueto foglio presenze.

In ogni caso, si ribadisce che la forma più certa per rendere regolare la riunione (specialmente nelle fattispecie litigiose) è quella della convocazione formale.

Nelle ipotesi di assemblea totalitaria, trattandosi di una riunione non programmata e spontanea, si potrebbe anche dubitare delle validità di eventuali deleghe attribuite a terzi da parte dei soci, proprio per l'assenza della formale convocazione e della conoscibilità dell'ordine del giorno della riunione (salvo il caso di deleghe "*generiche*" a valere per un certo periodo di tempo).

Il regolare esercizio del diritto di voto

Si rammenta, in chiusura, che la regolare manifestazione del diritto di voto è limitata dalla vigente normativa antiriciclaggio in particolari fattispecie.

L'amministratore, infatti, a norma dell'articolo 22, D.Lgs. 231/1997, ha l'onere di acquisire la documentazione comprovante la titolarità effettiva dei soci, anche richiedendola direttamente ai medesimi. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo, ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente, rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377, cod. civ., delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

La presenza, nella società, dell'eventuale organo di controllo determina la necessità di verificare l'assolvimento di tale onere, diversamente risultando viziata la manifestazione del voto in occasione dell'approvazione del bilancio.

I formulari operativi

Fac simile verbale di assemblea deserta

Sede legale

Iscritta al Registro Imprese della

N. iscrizione e codice fiscale:

Iscritta al R.E.A. n.

Capitale sociale sottoscritto € Interamente versato

Partita Iva:

Verbale dell'assemblea degli azionisti/dei soci del .././....

Il giorno .././...., alle ore, in si è riunita l'assemblea dei soci della società per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

- approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al

Sono presenti i componenti del consiglio di amministrazione:

-, Consigliere
-, Consigliere

e sono assenti giustificati:

-, Consigliere
-, Consigliere

Risultano presenti, in proprio o per delega il solo socio

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il presidente dell'assemblea constata che, in assenza dei presupposti previsti dalla normativa civilistica e dallo statuto sociale, l'assemblea stessa non può considerarsi validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno e

DICHIARA

che l'assemblea della società non è regolarmente costituita e pertanto da ritenersi deserta.

Null'altro essendovi da dichiarare il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il presidente

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo al 15 aprile 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

16
marzo

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2022 sia superiore a 516.456,90

	<p>l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro.</p> <p>Versamento saldo Iva annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2021, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.</p> <p>ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Invio dati per dichiarazione precompilata Entro oggi scade l'invio telematico dei dati per la dichiarazione precompilata ai fini della predisposizione del modello Redditi PF 2022 o 730/2022, da parte dei soggetti obbligati.</p> <p>Certificazione Unica Scade l'invio telematico da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica relativa ai redditi 2021. Scade anche il termine per la consegna della certificazione ai percettori.</p> <p>Cupe Ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2021 dalle società di capitali.</p>
<p>25 marzo</p>	<p>Presentazione elenchi intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<p>31 marzo</p>	<p>Credito di imposta spese di pubblicità Scade oggi il termine per l'invio telematico della prenotazione dell'agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2022.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle</p>

	<p>retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.</p> <p>Modello EAS Scade oggi l'invio del modello EAS per comunicare le variazioni intervenute nel 2021.</p> <p>FIRR Scade oggi il versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto relativo al 2021.</p>
<p>7 aprile</p>	<p>Comunicazione telematica spese per interventi edilizi oggetto di opzione Ultimo giorno per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle spese sostenute nel 2021 per interventi edilizi sugli immobili oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.</p>
<p>15 aprile</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>